

Settori merceologici

L'attività di vendita al dettaglio è esercitata in relazione a due settori:

- **ALIMENTARE**
- **NON ALIMENTARE.**

La variazione dei settori merceologici è effettuata dai Comuni che procedono alla modifica delle relative autorizzazioni. **Non costituisce variazione del settore merceologico anche la vendita di prodotti alimentari che occupano una superficie di vendita inferiore al 5% di quella complessivamente autorizzata per la vendita dei soli prodotti del settore non alimentare.** La prima variazione è consentita dopo l'attivazione, anche parziale, della struttura di vendita. Le successive variazioni sono consentite dopo due anni dalla variazione precedente. Le variazioni dei settori merceologici per la GSV sono concesse previo parere della Direzione generale della Giunta regionale competente in materia di commercio.

La superficie di vendita è ripartita in relazione ai settori merceologici.

Tablelle speciali

Per le rivendite di **generi di monopolio, le farmacie ed i distributori di carburanti** sono rimaste in vigore le seguenti tablelle speciali loro riservate ai sensi dell'articolo 1 del D.M. 17 settembre 1996, n. 561 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Tabella speciale per i titolari di rivendite di generi di monopolio

- Articoli per fumatori;
- Francobolli da collezione e articoli filatelici;
- Moduli e stampati in genere, per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti;
- Tessere prepagate per servizi vari;
- Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computer e fax);
- Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l'abbigliamento e l'ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatta, portachiavi e simili.
- Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare;
- Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche);
- Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria;
- Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigerie e borsetteria);
- Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre e vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.);
- Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili);
- Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri "usa e getta" e simili;
- Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti;
- Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi;
- Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria);
- Carte geografiche stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzati;
- Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici;
- Fiori e piante artificiali;
- Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature;
- Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcol denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili);
- Orologi a batteria in materiali non preziosi;
- Articoli per il cucito, il richiamo ed i lavori a maglia.

Tabella speciale farmacie

- Prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati;
- Articoli per l'igiene della persona;
- Articoli di puericultura, quali biberon, scalda-biberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati;

- Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane;
- Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat;
- Bilance per neonati e per adulti;
- Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze collants elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi;
- Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa;
- Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo;
- Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo;
- Massaggiatori, articoli di masso-terapia;
- Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicato (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze;
- Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati;
- Polveri per acque da tavola;
- Alimenti per piccoli animali;
- Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico.

Tabella speciale distributori

1. Per quanto attiene la vendita al dettaglio presso i distributori di carburanti, la legge dispone che i titolari dell'autorizzazione per l'esercizio della distribuzione di carburanti a uso autotrazione hanno titolo di porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare.

Le condizioni poste sono:

- il possesso dei requisiti soggettivi e professionali;
- l'attivazione di appositi locali igienicamente idonei;
- il consumo immediato dei prodotti alimentari è consentito con esclusione del servizio;
- la superficie di vendita non deve essere superiore a quella prevista per i negozi di vicinato in ragione della dimensione demografica del Comune.